

COMMISSIONE II
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali. (2343);	
TOZZI CONDIVI: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (1820).	731.
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	731, 732, 735, 736 737, 739, 742, 744, 748, 751, 752 754, 755, 757
FERRI	732, 735, 736, 747, 748, 751, 752 755, 757
PINTUS	736, 737
SANNICOLÒ	739, 747, 752, 754, 755
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	736, 737, 739, 741, 744, 747, 751 752, 755, 757
VERONESI	736, 748, 755
VESTRI	755
VIVIANI LUCIANA	739

La seduta comincia alle 9,50.

VERONESI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (1820).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giu-

ridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2343) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (1820).

Informo la Commissione che il Comitato ristretto, proseguendo nei suoi lavori, ha completato l'esame del disegno di legge modificandolo parzialmente. In sostanza, il Comitato ristretto prendendo a base il disegno di legge vi ha apportato delle modifiche e degli emendamenti sui quali riferirò, volta a volta, in sede di discussione dei singoli articoli.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dal Comitato ristretto.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno la nostra Commissione ebbe già ad esaminare prima in sede legislativa, poi in sede referente, alcuni articoli ma, dato che il disegno di legge ci è stato riassegnato in sede legislativa, dobbiamo riprendere il nostro lavoro dal primo articolo.

All'articolo 1 la nostra Commissione aveva già approvato un emendamento che prevedeva la possibilità dell'assegnazione di un segretario con qualifica immediatamente superiore a quei comuni che fossero stati dichiarati stazioni di cura, soggiorno o turismo. Da lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario).

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A.

Per i comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni uniti in consorzio.

Ai comuni che siano sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni tali da poter sostenere senza un notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella predetta tabella ».

FERRI. Signor Presidente, mi consenta di ripetere quanto ebbi già occasione di dire anche in sede di Comitato ristretto chiedendo che l'approvazione di questo articolo 1 non vincoli in alcun modo il nostro potere di innovare alle tabelle allegate e che discuteremo a suo tempo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Confermo che l'approvazione di questo, come degli altri articoli, non vincola in alcun modo la potestà della Commissione a innovare alle tabelle allegate.

Il Comitato ristretto ha ripreso in esame la norma estendendo la facoltà dell'assegnazione di un segretario, con qualifica immediatamente superiore, non soltanto ai comuni che siano sede di stazioni di cura, soggiorno o turismo ma, altresì, a quei comuni presso i quali vi siano importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale.

Non ritengo sia necessario illustrare ulteriormente la norma, in quanto nella sua formulazione letterale esprime chiaramente gli intendimenti che persegue.

Questo emendamento porta la firma del deputato Mattarelli Gino. Ne do lettura:

« Al terzo comma, dell'articolo 1 dopo le parole: soggiorno o turismo, aggiungere le altre: o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 che, a seguito dell'emendamento testè approvato, rimane così formulato:

ART. 1.

(Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario).

« A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di

qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A.

Per i comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni uniti in consorzio.

Ai comuni che siano sedi di stazioni di cura soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni tali da poter sostenere senza un notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella predetta tabella ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e pongo successivamente in votazione gli articoli 2, 3, 4 e 5 accolti dal Comitato ristretto e che riproducono i corrispondenti articoli del disegno di legge.

ART. 2.

(ConSORZI di comuni).

« I comuni delle classi quarta e quinta appartenenti alla stessa provincia hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro per il servizio di segreteria ».

(È approvato).

ART. 3.

(Classificazioni delle provincie per l'assegnazione del segretario).

« A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati nella tabella B, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella medesima.

Le provincie della classe seconda, tenuto conto della popolazione residente della provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale e del numero dei comuni in essa compresi, possono essere assegnate alla classe prima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, sempre che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza maggior aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa.

Le provincie che, a norma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, avevano ottenuto l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella allegata alla predetta legge,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

vengono assegnate, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'articolo 4, alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere comprese in base alla tabella B.

(È approvato).

ART. 4.

(Revisione della classificazione dei comuni).

« Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei comuni prevista dalla tabella A.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, per quanto, nella determinazione di tali modalità, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra, non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 1 ».

(È approvato).

ART. 5.

(Revisione della classificazione delle provincie).

« Alla revisione della classificazione delle provincie si procede con le modalità indicate nell'articolo precedente ».

(È approvato).

ART. 6.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore).

« Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che in atto vi presta servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro dell'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tut-

tavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo ».

Il Comitato ristretto ha accolto il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

« Alla fine dell'articolo 6, aggiungere il seguente ultimo comma:

« È esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di prima classe ».

Trattandosi di emendamento aggiuntivo pongo, prima, in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo nel testo emendato, e lo pongo in votazione nel suo complesso:

ART. 6.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore).

« Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che in atto vi presta servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro dell'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

inferiore a quella nuova prevista: ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

È esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di prima classe ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica inferiore)

« Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che in atto vi presti servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica ».

Il Comitato ristretto ha accolto il seguente emendamento proposto dal Governo:

« Alla fine dell'articolo 7, aggiungere un ultimo comma del seguente tenore:

« Il comune o la provincia, peraltro, potranno chiedere al Ministero dell'interno di mantenere il segretario che avevano prima del passaggio alla classe superiore. Il Ministero dell'interno potrà assegnarlo solo se il comune o la provincia dimostrino di trovarsi in condizioni tali da poter sostenere, senza notevoli aggravii per i contribuenti la maggiore spesa ».

Pongo, prima, in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo emendato, e lo pongo in votazione nel suo complesso:

ART. 7.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica inferiore).

« Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla

legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che in atto vi presti servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica.

Il comune o la provincia, peraltro, potranno chiedere al Ministero dell'interno di mantenere il segretario che avevano prima del passaggio alla classe superiore. Il Ministero dell'interno potrà assegnarlo solo se il comune o la provincia dimostrino di trovarsi in condizioni tali da poter sostenere senza notevoli aggravii per i contribuenti la maggiore spesa ».

(È approvato).

Preciso che nel nuovo testo del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto non compare l'articolo 8 di cui al testo del disegno di legge, in quanto i primi due commi sono stati stralciati e l'ultimo comma è stato incluso nell'articolo 135. Do lettura dell'articolo 8, già articolo 9:

ART. 8.

(Concorso di ammissione in carriera dei segretari comunali).

« La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli, indetto ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, per i posti che saranno disponibili nei comuni della classe quinta alla data del 30 giugno.

Nel caso che alcuni dei posti predetti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1°) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2°) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presenta-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

zione della domanda di ammissione, prestino con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che alla data del bando siano in servizio di ruolo presso le amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti comma sono cumulabili. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

3°) buona condotta;

4°) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro dell'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5°) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

(Esclusione dal concorso).

« L'esclusione dal concorso per l'ammissione in carriera può essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato del Ministro dell'interno ».

Anche a questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera).

« La Commissione giudicatrice del concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale è composta:

1°) da un consigliere di Stato, che la presiede;

2°) da un professore universitario di materie giuridiche;

3°) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un viceprefetto o da un viceprefetto ispettore;

4°) da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

5°) da un segretario comunale, scelto dal Ministero dell'interno tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione ».

FERRI. L'Associazione nazionale comuni italiani suggerisce un emendamento che, a mio avviso, è meritevole di essere presentato ed accolto.

Detta Associazione chiede che nella commissione giudicatrice siano inseriti un rappresentante dell'A.N.C.I. ed un rappresentante dell'Unione province italiane (U.P.I.).

A mio parere almeno il rappresentante dell'A.N.C.I. dovrebbe essere incluso nella commissione giudicatrice; in quanto al rappresentante dell'U.P.I. confesso di avere qualche perplessità dato che i concorsi per segretario provinciale avvengono in una fase ulteriore ed in quella sede è già prevista la inclusione di un rappresentante della provincia interessata dato che i concorsi hanno luogo sede per sede. Quello che a noi interessa è soltanto la prima fase, la iniziale, che riguarda i comuni e sarei, quindi, della opinione di accettare la proposta solo per la inclusione nella commissione giudicatrice del rappresentante dell'A.N.C.I.

PRESIDENTE, *Relatore*. La Commissione risulterebbe, così, formata di sei membri...

FERRI. Non vedo quale difficoltà ciò possa presentare! Comunque si potrebbe trovare un compromesso nel senso che il professore universitario di materie giuridiche, di cui al

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

n. 2 di questo articolo, potrebbe essere designato dall'A.N.C.I.

VERONESI. Il numero dei componenti la commissione non ha importanza; ne manca sempre qualcuno...

FERRI. Non vi possono essere assenze; sono organismi che debbono funzionare con il *plénum*.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ritengo opportuno che, nella Commissione, vi sia un rappresentante dell'A.N.C.I. o un professore universitario designato da questa Associazione.

PINTUS. Sono favorevole alla formula del professore universitario di materie giuridiche designato dall'A.N.C.I.

PRESIDENTE, *Relatore*. Chiedo all'onorevole Ferri se accetta la formula: « da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'A.N.C.I. ».

FERRI. L'ho accetto.

VERONESI. Il rappresentante dell'A.N.C.I. dovrebbe essere una persona veramente rappresentativa del comune, non un professore universitario...

FERRI. Ma sono concorsi per il grado iniziale e per esami.

VERONESI. Come vi è il segretario comunale così vi può essere benissimo anche il rappresentante del datore di lavoro.

PRESIDENTE, *Relatore*. La garanzia che chiede l'A.N.C.I. è una garanzia di serietà, una garanzia per la buona scelta sul piano della preparazione tecnica; ritengo, quindi, soddisfacente la soluzione proposta per cui il professore universitario di materie giuridiche viene designato dall'A.N.C.I.

VERONESI. Non comprendo perché, se vi è un segretario comunale, non vi debba essere un rappresentante anche della altra parte. Lasciamo, quindi, il professore universitario e, inoltre, includiamo anche il rappresentante dell'A.N.C.I.

FERRI. Il problema è quello di non aumentare troppo il numero dei componenti della commissione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Potremmo risolvere il problema includendo nella commissione giudicatrice un professore universitario di materie giuridiche designato dall'A.N.C.I. scelto tra i consiglieri comunali.

FERRI. È una formula che richiede troppo; non è opportuno porre una condizione che può anche non verificarsi.

Io avevo proposto di includere nella commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera un rappresentante della Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.

C.I.) ed un rappresentante dell'Unione province d'Italia (U.P.I.). Per parte mia la proposta dovrebbe essere limitata alla inclusione del solo rappresentante dell'A.N.C.I., nella persona di un professore universitario di materie giuridiche. Poiché il professore universitario di materie giuridiche è già previsto al n. 2°, dell'articolo 10, basterebbe precisare che egli dovrebbe essere nominato su designazione dell'A.N.C.I. In tal modo il numero dei membri della commissione giudicatrice rimarrebbe sempre di cinque.

Non sono, invece, favorevole ad includere anche un commissario rappresentante della Associazione province d'Italia. Qui si tratta di un concorso pubblico di ammissione in carriera, ed i primi anni di servizio sono prestati nelle amministrazioni comunali. Alle nomine a segretario provinciale si provvede con concorso riservato a chi è già in carriera e, poiché i concorsi sono indetti per le singole sedi provinciali, nella commissione esaminatrice è già prevista la rappresentanza della amministrazione provinciale interessata.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono favorevole ad emendare l'articolo 10 solo nel senso di specificare che il professore universitario di materie giuridiche deve essere nominato su designazione della Associazione nazionale dei comuni italiani. Il professore universitario è un commissario tecnico e ben può essere nominato su designazione della organizzazione che rappresenta i comuni, ossia le amministrazioni nelle quali i vincitori dei concorsi presteranno, poi, servizio.

Prego il rappresentante del Governo di esporre il proprio punto di vista in merito.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In linea di massima, poiché questi emendamenti sono stati presentati solo ora, non posso improvvisare un parere. Sarebbe più opportuno, a mio avviso, riesaminare la questione in Comitato ristretto.

Posso, comunque, dire che l'articolo mi sembra sufficientemente razionale. Se si trattasse di concorso per nominare il segretario di questo o di quel comune, comprenderei la necessità che il comune stesso fosse rappresentato nella commissione esaminatrice. Ma, essendo, questo, un concorso per l'immissione in carriera, si tratta di accertare una idoneità generica dei giovani; si tratta di vedere se possiedono sufficiente intelligenza e preparazione per intraprendere questa carriera. Non vedo, quindi, la specifica necessità di includere nella commissione esaminatrice un rappresentante della associazione dei comuni.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

PINTUS. Vorrei far presente all'onorevole rappresentante del Governo che con l'A.N.C.I. vi sono state delle questioni ed anche una polemica con la nostra Commissione...

PRESIDENTE, *Relatore*. Ignoro questa polemica e se vi è stata non può influire sulla nostra volontà di legislatori!

PINTUS. Poiché nell'A.N.C.I. vi sono dei senatori che, certo, potranno nuovamente la questione e dato che il Governo potrebbe accettare al Senato ciò che respinge alla Camera, il provvedimento, certamente, ci sarà rinviato dal Senato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per gli affari interni*. Vorrei proporre alla Commissione di accantonare questo articolo. Il Comitato ristretto, che già tanto lavoro ha compiuto, potrà tenere un'altra seduta per esaminare la questione.

PINTUS. Proporrei di procedere, oggi, alla approvazione di tutti gli articoli esaminati dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Procedendo in tal modo non avremmo concluso niente poiché dovremo, in un'altra seduta concludere quanto non abbiamo fatto in questa.

D'altro lato mi sembra che ci sia un punto di incontro in merito alla richiesta dell'A.N.C.I. Se noi aggiungiamo al punto 2) dell'articolo 10 le parole: « designato dall'A.N.C.I. » avremo accontentato tutti e rispettato tutti gli interessi.

PINTUS. Va bene.

PRESIDENTE, *Relatore*. Trattandosi di emendamento aggiuntivo pongo, prima, in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo:

« All'articolo 10, primo comma, n. 2), dopo le parole: un professore universitario di materie giuridiche, aggiungere le altre: Due rappresentanti, uno dell'A.N.C.I. e l'altro dell'U.P.I. ».

Su questo emendamento hanno dato parere contrario il Relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento:

« All'articolo 10, primo comma, n. 2°), dopo le parole: un professore universitario di materie giuridiche, aggiungere le altre: designato dall'A.N.C.I. ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo emendato. Lo pongo in votazione nel suo complesso:

ART. 10.

(Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera).

« La Commissione giudicatrice del concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale è composta:

1°) da un consigliere di Stato, che la presiede;

2°) da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'A.N.C.I.;

3) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

4°) da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

5°) da un segretario comunale, scelto dal Ministero dell'interno tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione ».

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi emendamenti, pongo successivamente in votazione gli articoli 11, 12, 13 e 14.

ART. 11.

(Prove di esame).

« Gli esami di concorso consistono in tre prove scritte e in una orale sulle materie indicate nel programma di cui alla tabella F.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero dell'interno ».

(È approvato).

ART. 12.

(Disciplina degli esami).

« Si applicano ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale le norme di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686 ».

(È approvato).

ART. 13.

(Candidati dichiarati idonei).

« Conseguono l'idoneità nei concorsi di cui al precedente articolo i candidati i quali abbiano riportato nella prova orale un punteggio non inferiore a sei decimi ».

(È approvato).

ART. 14.

(Formazione e pubblicazione della graduatoria).

« Espletate le prove di esame ed ultimate la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati.

Il Ministro dell'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati idonei in relazione al numero dei posti disponibili.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

(Riserve di posti e preferenze).

« Nei concorsi per il conferimento di posti di segretario comunale di qualifica iniziale le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritti a riserva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 20, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera non sono influenti ai fini della progressione della carriera.

Nei concorsi per il conferimento di posti di grado iniziale sono preferiti, a parità di merito:

1°) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2°) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3°) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4°) i mutilati ed invalidi per servizio;

5°) gli orfani di guerra;

6°) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7°) gli orfani dei caduti per servizio;

8°) i feriti in combattimento;

9°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10°) coloro che hanno conseguito il certificato di frequenza di corsi di preparazione agli esami del concorso, per l'ammissione alla carriera;

11°) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12°) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13°) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14°) le madri e le vedove non rimandate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, a qualunque titolo, presso amministrazioni comunali o provinciali;

19°) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata;

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato o delle regioni;

c) dall'età ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

Il Comitato ristretto ha accolto il seguente emendamento proposto dal deputato Sannicolò:

« Al comma quarto, nn. 4°, 7°, 13° e 16°, aggiungere dopo le parole: per servizio, le altre: o per lavoro ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'unica obiezione che si può muovere a questa proposta di emendamento, è che dinanzi alla Commissione lavoro vi è una proposta di legge che vuole estendere questo principio a tutti i vari casi in cui vi sia riserva di posti.

SANNICOLÒ. Questo sarà di aiuto...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma, così, metteremo in questa legge ciò che non esiste in alcun'altra.

VIVIANI LUCIANA. Diventa una legge pilota...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ripeto che è in discussione una proposta di legge per attuare una estensione generale di questo principio.

PRESIDENTE, *Relatore*. In Comitato ristretto si disse che era opportuno accogliere questo principio in quanto poteva essere un valido precedente perché il principio venisse accolto nella legge generale. Per rimanere, quindi, coerente a quanto deciso in sede di Comitato ristretto, esprimo parere favorevole a che l'emendamento, di cui ho dato testé lettura, venga approvato.

Trattandosi di un emendamento aggiuntivo pongo, prima in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Sannicolò:

« All'articolo 15, comma quarto, numeri 4°, 7°, 13° e 16° dopo le parole: per servizio, aggiungere le altre: o per lavoro ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 15 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane, così, formulato:

ART. 15.

(*Riserve di posti e preferenze*).

« Nei concorsi per il conferimento di posti di segretario comunale di qualifica iniziale le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga, una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritti a riserva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 20, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per il conferimento di posti di grado iniziale sono preferiti, a parità di merito:

1°) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2°) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3°) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4°) i mutilati ed invalidi per servizio o per lavoro;

5°) gli orfani di guerra;

6°) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7°) gli orfani dei caduti per servizio o per lavoro;

8°) i feriti in combattimento;

9°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito nonché i capi di famiglia numerosa;

10°) coloro che hanno conseguito il certificato di frequenza di corsi di preparazione agli esami del concorso, per l'ammissione alla carriera;

11°) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12°) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13°) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio o per lavoro;

14°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio o per lavoro;

17°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, a qualunque titolo, presso amministrazioni comunali o provinciali;

19°) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato o delle regioni;

c) dall'età ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 16, 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 16.

(Ruolo dei segretari comunali).

I segretari generali di 1^a e 2^a classe e i segretari capi di 1^a classe sono iscritti in un ruolo nazionale e i segretari comunali di 1^a e di 2^a classe sono iscritti nel ruolo della provincia nella quale prestano servizio ».

(È approvato).

ART. 17.

(Promozioni a segretario comunale di prima classe).

« Le promozioni a segretario comunale di 1^a classe sono conferite, con decreto del prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 2^a classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio di ruolo e riportato per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto ».

(È approvato).

ART. 18.

(Promozioni a segretario capo di seconda classe).

« Le promozioni a segretario capo di 2^a classe sono conferite a seguito di concorso per titoli da bandire, nel giugno di ogni anno, in ciascuna provincia, con decreto del prefetto, da pubblicarsi nel foglio degli annunci legali della provincia, cumulativamente per tutte le sedi della classe quarta rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 31.

Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi i segretari comunali di 1^a

classe, anche se in servizio in altre provincie, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per almeno due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

Le graduatorie di merito sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

La nomina a segretario capo di 2^a classe è conferita ai vincitori del concorso con decreto del prefetto, il quale provvede, altresì, alla loro contemporanea assegnazione alle sedi messe a concorso, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori, cessa la validità della graduatoria.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nel foglio annunci legali della provincia ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

ART. 19.

(Nomina a segretario capo di 1^a classe).

« I posti di segretario capo di 1^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 32.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1^a classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, nonché del diploma di abili-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

tazione alle funzioni di segretario comunale ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale ed abbiano prestato almeno 11 anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di impiegato, alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle qualifiche richieste per l'ammissione al concorso. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2ª classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Per la nomina a segretario capo di 1ª classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tale qualità.

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte e in una prova orale, nelle materie indicate nella tabella G.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi ».

Il Comitato ristretto ha accettato due emendamenti, uno proposto dal deputato Sannicolò e l'altro dal deputato Ferri:

« All'articolo 19, secondo comma, lettera b), *sopprimere le parole:* nonché del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ovvero siamo risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale ».

« All'articolo 19, terzo comma, *dopo le parole:* per i segretari comunali, *aggiungere le altre:* i vice segretari capi, ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario, e i capi ripartizione titolari, in servizio... ».

Desidererei conoscere il parere del Governo.
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In linea di massima sono favorevole, nonostante alcune perplessità. Sarebbe, infatti, opportuno che anche i capi ripartizione, per concorrere alla nomina a segre-

tario capo di prima classe, che è una promozione, avessero il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (la cosiddetta patente di segretario comunale), oppure avessero vinto un apposito concorso o conseguita l'idoneità. In altre parole si è sempre voluto che, in qualche modo, si fossero cimentati per dimostrare la loro preparazione a tale compito. Si è, tuttavia, obiettato che, in tal modo, si indurrebbero i funzionari delle amministrazioni locali - entrati in carriera con un sistema diverso dal concorso di segretario comunale - a partecipare ad un qualsiasi concorso per segretario comunale allo scopo di ottenere una idoneità solo come titolo valido per altri fini.

Accettando l'emendamento rimane, però, una certa disparità di trattamento, che preoccupa i segretari comunali. Moltissime volte si entra al comune senza concorso; si fa una certa trafila e si finisce con l'aver una preparazione tecnica eccellente. In tal modo i segretari comunali si trovano in concorrenza con funzionari che non hanno avuto il vaglio di un concorso. Pongo il problema perché mi sembra che questa lagnanza dei segretari comunali abbia un certo fondamento.

È possibile, tolto di mezzo il requisito della « patente », trovare un sistema che contempra la possibilità di un vaglio preliminare, in modo che le due categorie di concorrenti partano da posizioni equivalenti?

FERRI. In sede di Comitato ristretto proposi questo emendamento e le ragioni sono già state ricordate. Le preoccupazioni avanzate, ora, dal Sottosegretario di Stato Scalfaro non sono fondate; infatti, è vero che vi è stato un periodo eccezionale in cui si sono avute assunzioni senza concorso e, poi, sistemazioni di ruolo con concorsi interni o con puri e semplici requisiti di servizio ma, ormai, questo periodo si è chiuso.

La disciplina per il futuro è tale che, in base alla legge comunale e provinciale vigente ed al disegno di legge in esame, i funzionari comunali non potranno essere nominati segretari se non per concorso. Quindi i capi ripartizione che tenteranno di dare l'esame senza la « patente » dovranno aver superato comunque un concorso e chi ha un minimo di pratica di concorsi comunali sa che i programmi di esame sono molto ponderosi, che le commissioni esaminatrici sono composte anche da rappresentanti delle prefetture e da professori universitari. In linea di diritto e di fatto la garanzia esiste.

Il requisito della « patente » resta fermo per i capi ripartizione ed i vice segretari che

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

si trovano già in carriera ma non sarà più richiesto da oggi in poi. In questo senso va inteso l'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sta bene. La norma che stiamo esaminando vale per i dipendenti che entreranno, in avvenire, in servizio nelle amministrazioni locali, perché noi sappiamo che vi entreranno per concorso pubblico. Ma per i funzionari oggi in servizio è necessario il requisito della « patente », per poter essere ammessi ai concorsi per segretario capo di prima classe.

Pongo, prima, in votazione l'emendamento proposto dal deputato Sannicolò e trattandosi di emendamento soppressivo metto in votazione il mantenimento del seguente testo compreso nella lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 19: « nonché del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale ».

(*Non è approvato*).

Pongo, ora, in votazione quanto rimane dell'articolo 19.

(*È approvato*).

Pongo, infine, in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Ferri:

« All'articolo 19, terzo comma, dopo le parole: per i segretari comunali *aggiungere le altre*: i vice segretari capi, ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari, in servizio... ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 che, seguito degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

ART. 19.

(*Nomina a segretario capo di 1ª classe*).

« I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 32.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1ª classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno 11 anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di impiegato alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle qualifiche richieste per l'ammissione al concorso. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2ª classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Per la nomina a segretario capo di 1ª classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali i vice segretari capi, ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tale qualifica.

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte e in una prova orale, nelle materie indicate nella tabella *G*.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi ».

(*È approvato*).

Per quanto concerne la questione relativa al requisito della « patente » per coloro che attualmente sono in servizio può restare stabilito che il deputato Ferri presenterà un'apposita norma in merito.

(*Così rimane stabilito*).

Do, ora, lettura dell'articolo 20 e non essendo emendamenti lo pongo in votazione:

ART. 20.

(*Valutazione del servizio militare*).

« Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

per il conferimento dei posti di segretario capo di 1^a classe, previsto dall'articolo 19, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina a segretario di qualifica iniziale, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio di ruolo.

In ogni caso, ai fini della partecipazione al concorso anzidetto, è richiesto un periodo minimo di quattro anni di servizio effettivo quale segretario di ruolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 21.

(Nomina a segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe).

« I posti di segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso ed i segretari provinciali della qualifica inferiore, purché siano forniti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale. I segretari provinciali di qualifica inferiore devono, inoltre, avere prestato, almeno per tre anni, ininterrotto servizio nella qualifica stessa ed avere riportato nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

d) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie, i quali siano considerati appartenenti alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, nonché del diploma di abilitazione alle

funzioni di segretario comunale, ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale. I vice segretari ed i capi ripartizione appartenenti alla qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

I posti di segretario generale di 1^a classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1^a classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella propria qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

b) i segretari provinciali generali di 1^a classe, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti, i quali tutti abbiano i requisiti di cui alla lettera a) e ai precedenti comma.

I vice segretari ed i capi ripartizione, per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo, devono rivestire da almeno tre anni la qualifica ed aver prestato un numero di anni di servizio effettivo, quali impiegati di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti comma non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio con tali qualifiche ».

Il Comitato ristretto ha accettato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, lettera c), sopprimere le parole: purché siano forniti di diploma di abilitazione alla funzione di segretario comunale, ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale ».

« Al primo comma, lettera d), sopprimere le parole: nonché del diploma di abilitazione

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

alle funzioni di segretario comunale, ovvero siano risultati vincitori nel concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale ».

« *All'ultimo comma dopo le parole: segretari comunali e provinciali, aggiungere le parole: i vice segretari capi, ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e i capi ripartizione titolari* ».

Gradirei conoscere il parere del Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole agli emendamenti già accolti dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il primo dei due emendamenti. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del seguente testo di cui al primo comma, lettera c) dell'articolo 21: « purché siano forniti di diplomi di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento. Trattandosi, anche in questo caso, di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 21: « nonché del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 21.

(*È approvato*).

Pongo, infine, in votazione il terzo emendamento di cui do nuovamente lettura:

« *All'articolo 21, ultimo comma, dopo le parole: segretari comunali e provinciali, aggiungo le altre: i vice segretari capi, ai quali spetta la effettiva sostituzione dal segretario e i capi ripartizione titolari* ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo nel testo emendato e lo pongo in votazione:

ART. 21.

(*Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe*).

« I posti di segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe sono conferiti, con decreto

del Ministro dell'interno, a scrutinio di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso ed i segretari provinciali della qualifica inferiore. I segretari provinciali di qualifica inferiore devono, inoltre, avere prestato, almeno per tre anni, ininterrotto servizio nella qualifica stessa ed avere riportato nell'ultimo triennio, per due anni, il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

d) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetta la effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati appartenenti alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età. I vice segretari ed i capi ripartizione appartenenti alla qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella prima qualifica con costanti giudizi complessivi di ottimo;

b) i segretari provinciali generali di 1ª classe, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti, i quali tutti abbiano i requisiti di cui alla lettera a) e ai precedenti commi.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

I vice segretari ed i capi ripartizione, per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo, devono rivestire da almeno tre anni la qualifica ed aver prestato un numero di anni di servizio effettivo, quali impiegati di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali e provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti comma non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali e provinciali, i vice segretari capi, ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio con tali qualifiche ».

(È approvato).

Do lettura degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e, non essendovi emendamenti, li pongo successivamente in votazione:

ART. 22.

(Nomina a segretario provinciale generale di 2^a classe).

I posti di segretario provinciale generale di 2^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante.

Al concorso possono partecipare:

a) i segretari delle altre provincie della classe seconda;

b) i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione dei comuni e delle provincie, i quali abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 21 per partecipare ai concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 2^a classe.

ART. 23.

(Nomina a segretario provinciale generale di 1^a classe).

« I posti di segretario provinciale generale di 1^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di 1^a classe;

b) i segretari provinciali generali di 2^a classe, che abbiano almeno tre anni di

permanenza ininterrotta in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

c) i segretari comunali ed i vice segretari titolari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale di 1^a classe.

I posti di segretario provinciale generale di 1^a classe delle provincie il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di prima classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

b) i segretari comunali generali di prima classe che abbiano i requisiti indicati alla lettera a);

c) i vice segretari comunali e provinciali di cui al secondo comma dell'articolo 21 ».

(È approvato).

ART. 24.

(Supplenza del segretario assente o impedito).

« In caso di assenza o di impedimento del segretario appartenente alla classe prima, seconda o terza, o del segretario provinciale, la supplenza è conferita, con decreto del Ministro dell'interno, al vice segretario, qualora esista, o ad altro segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella del segretario da sostituire.

Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il provvedimento può essere adottato, in via del tutto provvisoria, dal prefetto, che deve subito riferirne al Ministero dell'interno, per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento del segretario di un comune della classe quarta, la supplenza è conferita, con decreto del prefetto, al vice segretario, qualora esista, o ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale. Se il segretario assente o impedito è titolare in un comune della quinta classe, la supplenza è conferita dal prefetto ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale, ovvero a personale di qualifica iniziale, escluso il limite di età, nonché di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale previsto dalla legge 27 giugno 1942, n. 851;

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

b) idoneità nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale, previsto dall'articolo 8 della presente legge;

c) diploma del corso di formazione per aspiranti segretari comunali, indetto dal Ministero dell'interno;

d) idoneità nel concorso a posti di consigliere di 3ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

Il supplente che non rivesta la qualifica di segretario di ruolo deve prestare la promessa solenne di cui all'articolo 39.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di breve assenza, di durata non superiore a cinque giorni, ovvero di congedo ordinario del segretario, purché il regolamento organico dell'Ente preveda la sostituzione del segretario stesso con altro dipendente di ruolo, in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a), b), c), d), del terzo comma ».

(È approvato).

ART. 25.

(Reggenza di segreteria vacante).

« In caso di vacanza del posto di segretario comunale o di segretario provinciale, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può conferire la reggenza ad un segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella corrispondente alla classe della sede vacante, o al vicesegretario, ovvero a persona fornita dei titoli e dei requisiti previsti dal terzo comma dell'articolo 24.

Colui al quale sia stata conferita la reggenza di una segreteria vacante, qualora non sia iscritto nei ruoli dei segretari, presta la promessa solenne prevista dall'articolo 32 ».

(È approvato).

ART. 26.

(Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della prima e seconda classe).

« I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale delle classi 1ª e 2ª devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ».

(È approvato).

ART. 27.

(Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede).

« Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª 2ª classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe terza i segretari, aventi la qualifica corrispondente alla classe del comune o della provincia messi a concorso, i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio ».

(È approvato).

ART. 28.

(Ammissione ai concorsi dei vice segretari e dei capi ripartizione).

« Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vicesegretari sono considerati appartenenti alla qualifica inferiore a quella del segretario assegnato al comune od alla provincia ove prestano servizio di ruolo, sempre che abbiano attribuito, dal regolamento organico, la piena sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento; i capi ripartizione sono considerati appartenenti a due qualifiche inferiori ».

(È approvato).

ART. 29.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi).

« Il giudizio sui concorsi per i posti di segretario generale comunale e provinciale di 1ª e 2ª classe è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto e da un vice prefetto ispettore;

da un professore universitario di materie giuridiche;

da un esperto nelle discipline amministrative;

dal sindaco del comune o dal presidente della Giunta della provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce;

da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, avente

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Il giudizio sui concorsi per titoli ed esami a posti di segretario capo vacanti nei comuni della classe terza è dato da una Commissione composta:

da un Consigliere di Stato che la presiede;

da un professore universitario di materie giuridiche;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario generale di 2^a classe, scelto dal Ministero tra quelle designate dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico, rispettivamente, dei comuni e delle provincie interessate ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

(Trasferimento d'ufficio).

« I trasferimenti d'ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio con provvedimento motivato, previo parere delle Amministrazioni interessate.

Nella scelta della nuova sede, il Ministro dell'interno od il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, tiene conto anche delle condizioni ed esigenze di famiglia del segretario nonché del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate.

I trasferimenti d'ufficio ad altro comune della stessa classe dei segretari comunali di 1^a e 2^a classe e dei segretari capi di 2^a classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e del Ministro dell'interno da una provincia all'altra.

I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministro dell'interno ».

SANNICOLÒ. Propongo il seguente emendamento, suggerito dall'A.N.C.I.:

« *Aggiungere, dopo il primo comma, le parole:* I trasferimenti di ufficio possono essere richiesti sempre soltanto per esigenze di servizio dai Consigli comunali e provinciali ».

FERRI. Mi sembrerebbe più semplice il seguente emendamento:

« *Al primo comma dopo le parole:* previo parere, *aggiungere le parole:* o su richiesta ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La tesi dell'A.N.C.I. mi pare sia in contrasto con la impostazione concettuale dell'articolo...

FERRI. Effettivamente ho delle perplessità sull'emendamento. Le amministrazioni interessate « possono » chiedere il trasferimento; questo dovrebbe essere il senso.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Vorrei chiedere se questo emendamento significa che, nel momento in cui l'amministrazione chiede il trasferimento, questo « debba » essere concesso.

FERRI. No; « può » essere dato.

PRESIDENTE, *Relatore.* Se il trasferimento di ufficio « può » essere dato dal prefetto, dove è detto che l'amministrazione comunale non possa chiederlo? Se l'amministrazione comunale vuole esprimere il proprio parere, dove è detto che non può darlo? Ci troviamo di fronte ad un potere che è dato al prefetto ma l'iniziativa della richiesta è lasciata alla amministrazione comunale.

SANNICOLÒ. Mi limiterei a dire, come già suggerito dal deputato Ferri « soltanto previo parere ».

PRESIDENTE, *Relatore.* Se si parla di « parere » possiamo includere questa norma. Il Consiglio comunale può sempre chiedere il trasferimento di ufficio, è cosa che si è verificata già tante volte.

SANNICOLÒ. Allora non si innova con questo emendamento alla legislazione vigente.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Non si innova perché la prassi è la seguente: il sindaco si reca dal prefetto e gli dice che, sebbene egli abbia scritto che quel segretario comunale è ottimo ed insostituibile, praticamente non va ed il segretario comunale è trasferito. Questa è la procedura...

PRESIDENTE, *Relatore.* La dizione contenuta nel primo comma dell'articolo 30 « pre-

III. LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

vio parere delle amministrazioni interessate » non vuole dire che non vi possa essere anche la richiesta di trasferimento provocata dalle amministrazioni stesse o che il parere sia sostituito dalla richiesta.

FERRI. Proporrei di dare atto nel verbale che l'emendamento suggerito dall'A.N.C.I. è ritenuto superfluo perché l'iniziativa è sempre possibile da parte della amministrazione interessata.

VERONESI. La presente discussione deriva dal fatto che l'A.N.C.I. si è richiamata al testo di legge attualmente ancora in vigore dove è detto « su richiesta o previo parere »

FERRI. Praticamente, riferendomi a quanto sottolineato dal deputato Veronesi si chiede di lasciare lo *status quo* che risulta dalla legge del 1954...

PRESIDENTE, *Relatore*. L'osservazione fatta dall'onorevole Veronesi è pertinente e, in un certo senso l'onorevole Rappresentante del Governo ha chiarito come si sia giunti a questa formulazione; infatti vi è un certo pudore da parte degli amministratori comunali che desiderano il trasferimento dei segretari ma non osano chiederlo. Però, quando vi è il parere, vi è anche l'iniziativa.

FERRI. Ero d'accordo nel dire che la cosa poteva restare sottintesa ma, poiché nel testo della legge del 1954 vi era una certa formula, oggi, non ripeterla, significherebbe cambiare. Propongo, quindi, di ripetere in questo testo la formula « su richiesta o previo parere ».

Propongo formalmente il seguente emendamento: « *Al primo comma dell'articolo 30 dopo le parole: provvedimento motivato, aggiungere le parole: su richiesta o* ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Trattandosi di emendamento aggiuntivo pongo prima in votazione l'articolo 30.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo:

« *Al primo comma dell'articolo 30 dopo le parole: provvedimento motivato, aggiungere le altre: su richiesta o* ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 che risulta, pertanto, così formulato:

« I trasferimenti d'ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio con provvedimento motivato, su richiesta o

previo parere delle Amministrazioni interessate.

Nella scelta della nuova sede, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, tiene conto anche delle condizioni ed esigenze di famiglia del segretario nonché del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate.

I trasferimenti d'ufficio ad altro comune della stessa classe dei segretari comunali di 1^a e 2^a classe e dei segretari capi di 2^a classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra.

I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministero dell'interno ».

Pongo in votazione l'articolo 30 nel suo complesso.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, gli articoli 31 e 32 sono rinviati a richiesta del Governo in quanto il Sottosegretario, onorevole Scalfaro, si riserva di approfondire alcune questioni connesse a degli emendamenti accolti dal Comitato ristretto ed essere, così, in grado di esprimere un motivato parere.

Agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 33.

(Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe terza).

« La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'articolo 32 è composta

da un prefetto che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un sindaco di comune appartenente alla classe terza, scelto fra quelli designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani;

da un esperto in discipline amministrative;

da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di 2^a classe, scelto tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei comuni interessati ».

(È approvato).

ART. 34.

(Dimissioni).

« Il segretario può dimettersi dall'ufficio in qualunque tempo.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, rispettivamente al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, che le rimette subito, col proprio motivato parere, al prefetto per l'inoltro al Ministero dell'interno.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'interno.

Il segretario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata la accettazione di esse.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del segretario.

Se al momento in cui il segretario presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

In caso di dimissioni volontarie, spetta al segretario il trattamento di quiescenza e previdenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Per i segretari il cui trattamento di quiescenza sia disciplinato dai regolamenti degli enti locali, qualora tali regolamenti non prevedano il caso di dimissione, si applicano, per quanto concerne l'acquisto del diritto al trattamento stesso, le norme in vigore in materia, alla data di accettazione delle dimissioni, per i segretari iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso la liquidazione del trattamento di quiescenza avviene con le norme del regolamento dell'Ente locale, attribuendo il trattamento che spetterebbe qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per collocamento a riposo ».

(È approvato).

ART. 35.

(Decadenza).

« Oltre che nel caso previsto dall'articolo 50, il segretario incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perde la cittadinanza italiana;
b) quando accetta una missione o altro incarico da un'autorità straniera senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

c) quando, senza giustificato motivo, non assume o non riassume servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimane assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;

d) quando è accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza è disposta, in ogni caso, con decreto motivato del Ministro dell'interno ».

(È approvato).

ART. 36.

(Effetti della decadenza).

« La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

Il segretario decaduto ai sensi della lettera d) dell'articolo precedente non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e dei consorzi ».

(È approvato).

ART. 37.

(Collocamento a riposo).

« I segretari comunali ed i segretari provinciali sono collocati a riposo, con decreto del Ministro per l'interno, al compimento del 65° anno di età.

Per esigenze eccezionali di servizio il Ministro dell'interno ha facoltà di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere generale, per un periodo non superiore a sei mesi, il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali che, nel predetto periodo, raggiungano il limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

Il Ministro dell'interno ha, altresì, la facoltà di collocare a riposo, d'ufficio od a domanda, indipendentemente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al segretario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore a quella da lui rivestita ».

(È approvato).

L'articolo 38 prevede l'estensione ai segretari comunali e provinciali di alcune norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato. Ne do lettura:

ART. 38.

(Estensione ai segretari comunali e provinciali di norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato).

« Sono estese ai segretari comunali e provinciali le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31 primo comma, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 67, 68, 69, 70, 78 primo comma, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 primo comma, 98, 99, 104, 118, 130 ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Si era, in un primo tempo, prospettata la opportunità di introdurre nel disegno di legge una norma di riferimento generico allo statuto degli impiegati civili dello Stato, per tutto quanto non previsto negli articoli che stiamo discutendo ed in quanto compatibile con la legge stessa.

Il Governo ha, successivamente, proposto di specificare esplicitamente le norme richiamate che vengono, così, ad integrare lo statuto dei segretari comunali e provinciali.

SANNICOLÒ. Da parte nostra, avremmo preferito un riferimento puro e semplice alle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato in quanto applicabili ai segretari comunali e provinciali e, forse anche, con la indicazione esplicita di alcune di queste norme. Il Governo, in un primo tempo, si era espresso favorevolmente per il riferimento generico, puro e semplice. Poi ha ripiegato sul richiamo esplicito delle singole norme. Sarebbe interessante conoscere i motivi di questo mutamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. È una questione di pura tecnica legislativa. Il rinvio puro e semplice alle norme dello statuto degli impiegati dello Stato, in quanto compatibili, con lo *status* dei segretari comunali e provinciali avrebbe suscitato problemi a non finire sull'esistenza o meno del requisito della compatibilità, mentre noi abbiamo voluto, anche in omaggio all'autonomia degli enti locali, dare alla categoria dei segretari comunali

e provinciali uno « *status* » completo ed a sé stante. Non va mai dimenticata la particolare posizione giuridica del segretario comunale che, pur essendo un funzionario dello Stato opera, nell'ambito delle autonomie locali, nelle amministrazioni locali.

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 38, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 39. Ne do lettura.

ART. 39.

(Promessa solenne e giuramento).

« Il segretario comunale e il segretario provinciale, all'atto dell'assunzione in prova, devono prestare, in presenza di due testimoni, davanti al prefetto, che può delegare il sindaco ed il presidente della giunta provinciale a riceverla, solenne promessa seconda la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene ».

Il segretario comunale e il segretario provinciale, che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono prestare, in presenza di due testimoni, giuramento davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente, il sindaco o il presidente della giunta provinciale a riceverlo.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene ».

Della promessa solenne e del giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno o la prefettura, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dell'impiego ».

VERONESI. Mi permetto di richiamare l'attenzione sulla formula del giuramento. Mentre nel testo in esame è detto « nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene », nel testo del 1946 si legge: « nell'in-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

feresse dell'amministrazione e per il pubblico bene; la particella « e » muta il significato e trovo sia giusto mantenerla.

FERRI. È giusto. Accetto la proposta.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non vorrei che quella particella avesse valore disgiuntivo. Se si tratta di una semplice correzione la accetto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Con il chiarimento dato dall'onorevole Rappresentante del Governo e con l'intesa che l'aggiunta della particella « e » costituisce correzione di un errore materiale di stampa, pongo in votazione l'articolo 39.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40. Ne do lettura:

ART. 40.

(Obbligo della residenza)

« Il segretario comunale deve risiedere stabilmente nel comune presso il quale esercita il suo ufficio.

Il segretario provinciale deve risiedere stabilmente nel comune capoluogo della provincia presso la quale esercita il suo ufficio.

Il prefetto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il segretario a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere ».

FERRI. L'articolo 40 presenta, rispetto al vecchio testo, una innovazione. In esso si stabilisce espressamente che il segretario può essere autorizzato dal prefetto a risiedere fuori sede. Su questo punto l'A.N.C.I. ha suggerito un emendamento con cui si chiede che la autorizzazione a risiedere fuori sede sia data rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale. Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento. Qu allora, però, la sua accettazione presentasse delle difficoltà, proporrei, in subordine, che allo ultimo comma dopo le parole: « può autorizzare il segretario » venissero aggiunte le parole « previo consenso dell'Amministrazione interessata ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Propongo di accettare la proposta di emendamento subordinata, cioè:

« All'ultimo comma dell'articolo 40 dopo le parole: può autorizzare il segretario, aggiungere le parole: previo consenso dell'amministrazione interessata ».

Trattandosi di emendamento aggiuntivo pongo, prima, in votazione il testo dell'articolo 40.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato testé lettura, proposto dal deputato Ferri:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 40 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane così formulato:

ART. 40.

(Obbligo della residenza)

« Il segretario comunale deve risiedere stabilmente nel comune presso il quale esercita il suo ufficio.

Il segretario provinciale deve risiedere stabilmente nel comune capoluogo della provincia presso la quale esercita il suo ufficio.

Il prefetto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il segretario, previo consenso della amministrazione interessata, a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere ».

(È approvato).

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei pregarla, signor Presidente di riprendere in esame gli articoli 31 e 32 che, poco fa, sono stati accantonati in quanto, per telefono, ho avuto i dati necessari per esprimere un parere conclusivo sulle modifiche suggerite in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura dell'articolo 31.

ART. 31.

(Concorsi per trasferimenti a sedi della classe quinta e quarta).

« Ogni due anni i prefetti bandiscono con proprio decreto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, un unico concorso per titoli per tutte le sedi della classe quinta vacanti nella provincia alla data del bando.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali di 1^a 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Ogni due anni, i prefetti bandiscono altresì, con le stesse modalità, un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta, al quale possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui ai precedenti commi sono for-

III, LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

mate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi devono essere indicate, in ordine di preferenza, le sedi per le quali si concorre.

L'assegnazione dei segretari ai comuni della classe quinta e quarta messi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. Effettuate le assegnazioni, cessa la validità delle graduatorie dei concorsi.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel *Foglio degli annunci legali* della provincia ».

Il deputato Sannicolò aveva proposto, in sede di Comitato ristretto, il seguente emendamento pressivo:

« All'articolo 31, sesto comma, sopprimere le parole: Effettuate le assegnazioni cessa la validità della graduatoria dei concorsi ».

Lei lo mantiene, onorevole Sannicolò?

SANNICOLÒ. Lo mantengo perché, altrimenti, dopo l'espletamento del concorso potrebbe accadere che qualche vincitore abbia a rinunciare al posto. In tal caso, permanendo la norma di cui chiedo la soppressione, accadrebbe che questo posto vacante non verrebbe ricoperto, da coloro che sono risultati idonei al concorso, in quanto la graduatoria non ha più validità, ed il posto dovrebbe essere posto a concorso nuovamente. A dire il vero, ciò mi sembra per lo meno poco razionale.

FERRI. Condivido in pieno le osservazioni del deputato Sannicolò, e gradirei conoscere la risposta del Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per gli affari interni*. Il Ministero non è d'accordo sulla soppressione dell'inciso, in quanto la graduatoria del concorso, praticamente resterebbe aperta sino al nuovo bando, con conseguente abbastanza complesse e di facile intuizione. D'altro lato le osservazioni fatte dal deputato Sannicolò hanno il loro peso e la loro ragione di essere per cui, fra i due estremi, a nome del Governo propongo questa soluzione intermedia e presento formalmente il seguente emendamento:

« All'articolo 31, sesto comma, sostituire la parola: « Effettuate le assegnazioni, cessa la validità delle graduatorie dei concorsi, con le seguenti, Effettuate le assegnazioni la validità delle graduatorie cessa dopo 45 giorni »

SANNICOLÒ. Suggestirei « 60 giorni »...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per gli affari interni*. La pregherei di non insistere su questo punto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Sannicolò! Ella insiste sul suo emendamento pressivo?

SANNICOLÒ. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo, allora, in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ha dato lettura il Sottosegretario di Stato Scalfaro, proposto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 31 che, a seguito dell'emendamento testè approvato, rimane così formulato:

ART. 31.

(Concorsi per trasferimenti a sedi della classe quinta e quarta).

« Ogni due anni i prefetti bandiscono, con proprio decreto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, un unico concorso per titoli per tutte le sedi della classe quinta vacanti nella provincia alla data del bando.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre provincie.

Ogni due anni, i prefetti bandiscono, altresì, con le stesse modalità, un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta, al quale possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 2ª classe, anche se in servizio in altre provincie.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui ai precedenti commi sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi devono essere indicate in ordine di preferenza, le sedi per le quali si concorre.

L'assegnazione dei segretari ai comuni della classe quinta e quarta messi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. Effettuate le assegnazioni, la validità delle graduatorie cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel *Foglio degli annunci legali* della provincia ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

Do lettura dell'articolo 32.

ART. 32.

(Concorso per trasferimento a sedi della classe terza).

« Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, è bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

A detti concorsi possono partecipare i segretari capi di 1ª classe.

Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.

L'assegnazione dei vincitori ai comuni messi a concorso è disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro dell'interno, secondo l'ordine della graduatoria o delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori, cessa la validità della graduatoria.

Il decreto del Ministro dell'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

Anche in questo articolo il deputato Sannicolò aveva presentato un emendamento soppressivo analogo a quello presentato all'articolo precedente. Ne do lettura:

« All'articolo 32, quarto comma, sostituire le parole: Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori cessa la validità della graduatoria ».

Il Governo, anche in questo caso propone il seguente emendamento:

« All'articolo 32 quarto comma, sostituire le parole: Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori cessa la validità della graduatoria, con le altre: Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori la validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni ».

Dato che il deputato Sannicolò rinuncia al proprio emendamento pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(E approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 32 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane così formulato.

ART. 32.

(Concorso per trasferimento a sedi della classe terza).

« Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, è bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

A detti concorsi possono partecipare i segretari capi di 1ª classe.

Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.

L'assegnazione dei vincitori ai comuni messi a concorso è disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro dell'interno, secondo l'ordine della graduatoria o delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori, la validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del Ministro dell'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

(E approvato).

Ritorniamo, ora, al punto in cui ci siamo fermati.

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione gli articoli 41, 42, 43.

ART. 41.

(Comportamento in servizio).

« Il segretario deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

Il segretario deve confermare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente, attraverso il comune o la provincia, gli interessi nazionali, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori il segretario deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del segretario deve essere tale da sta-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

bilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'Amministrazione, il segretario deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dall'ufficio, il segretario deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni ».

(È approvato).

ART. 42.

(Orario di servizio).

« Il segretario è tenuto ad osservare l'orario giornaliero di servizio stabilito dall'Amministrazione presso la quale presta servizio.

La durata dell'orario giornaliero non potrà eccedere quella massima stabilita per i dipendenti civili dello Stato.

Qualora le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, il segretario è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale ».

(È approvato).

ART. 43.

(Dovere verso il capo dell'Amministrazione).

« Il segretario deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario ha diritto di consegnare al capo dell'amministrazione pieghi suggellati diretti al prefetto o al Ministro dell'interno esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 44:

ART. 44.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

« Per ogni segretario, anche se in prova, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Il rapporto informativo è compilato e firmato dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale e riveduto dal prefetto per i segretari generali o dal vice prefetto per i segretari aventi qualifiche inferiori; il prefetto o il vice prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può confermare o modificare il giudizio complessivo.

In caso di modifica il nuovo giudizio deve essere motivato.

Al segretario al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica nonché di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del segretario.

Per i segretari in prova il rapporto informativo deve essere compilato anche alla fine del periodo di prova ».

SANNICOLÒ. Presento formalmente il seguente emendamento che non ha trovato accoglimento in sede di Comitato ristretto:

« All'articolo 44, al terzo comma, sopprimere le parole: Il prefetto o il vice prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può confermare o modificare il giudizio complessivo ».

Le ragioni che giustificano questa proposta di emendamento sono intuitive.

PRESIDENTE, Relatore. Questo emendamento era stato già discusso in sede di Comitato ristretto. L'onorevole Sannicolò si era riservato di ripresentarlo in questa sede.

Credo sia opportuno chiarire che il Comitato ristretto si è dichiarato contrario all'approvazione di questo emendamento perché, a causa della posizione giuridica del segretario comunale, non si può togliere al prefetto il potere di confermare o modificare il giudizio complessivo; e, voglio aggiungere, oltre che per la posizione giuridica, anche per una ragione di opportunità.

Nel testo della legge ancor oggi in vigore è detto che il giudizio complessivo viene com-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

pilato e confermato dal sindaco e riveduto per conferma o eventuali osservazioni dal prefetto. Ciò significa che il prefetto può confermare o non confermare il giudizio.

VERONESI. Faccio osservare che la norma in vigore parla di eventuali « osservazioni » e non anche di modifiche del giudizio. Cioè il prefetto non ha i poteri di rifare, per proprio conto, il giudizio all'insaputa del sindaco.

VESTRI. Ma il prefetto deve motivare il proprio parere nel caso in cui ritenga di dover modificare il giudizio complessivo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quanto ella dice, onorevole Vestri, è esatto ma è successivo al giudizio, ed è la premessa per il ricorso gerarchico.

VESTRI. Il punto che desidero porre in rilievo è che il sindaco è avulso dal rapporto che si stabilisce con la motivazione. In pratica il sindaco emette un giudizio che può venir modificato dal prefetto. Sin qui sono d'accordo.

Dove, invece, non concordo è che questa modifica del giudizio complessivo, motivata quanto si voglia, avviene senza che ci sia non dico una preventiva intesa ma, almeno, un doveroso atto di riguardo nei confronti del sindaco che, secondo me, va per lo meno avvertito, se non anche consultato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Vestri, bisogna tener presente l'articolo 45, nel quale si afferma che in sede di ricorso gerarchico bisogna sentire il parere del sindaco o del presidente della Giunta provinciale e quello del prefetto o del vice prefetto...

VERONESI. Se un segretario comunale riceve dal sindaco il giudizio di « discreto », ed il prefetto o il viceprefetto rivedono e modificano il giudizio in quello di « ottimo », in questo caso non è concepibile il ricorso, nonostante esista un contrasto tra i due giudizi; non è quindi applicabile l'articolo 45.

A mio avviso è meglio attribuire all'autorità tutoria la sola facoltà di conferma e non anche quella di modifica del giudizio del sindaco. Si potrebbe dire: « per conferma o eventuali osservazioni », in modo che non venga mutato il giudizio del sindaco senza fargli sapere neppure il perché.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per la vecchia legge non occorre alcuna motivazione...

SANNICOLÒ. Nella vecchia legge, non era prevista la facoltà del prefetto o del vice prefetto di modificare il giudizio; potevano o confermare il giudizio o fare osservazioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non si può, del resto, tornare alla vecchia legge, in quanto

l'obbligo della motivazione è una conquista importante.

SANNICOLÒ. Insisto per la votazione dell'emendamento soppressivo.

SCALFARRO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A mio giudizio vi sono ampi motivi che giustificano l'innovazione che il Governo intende introdurre. È noto a tutti come, spesso, a causa della passionalità politica, nei consigli comunali e provinciali si possa arrivare ad una valutazione non sufficientemente rispettosa dell'obiettività nei riguardi dei rispettivi segretari. Mi sembra, dunque, che consentire al prefetto di rivedere i giudizi, per valutarli con obiettività e su dati tecnici, sia un atto di difesa, di tranquillità per ogni impiegato.

FERRI. Sarei del parere di trovare una formula intermedia: si potrebbe lasciare al prefetto la possibilità di modificare il giudizio con l'obbligo, però, di comunicare al capo dell'amministrazione la modifica apportata, così da sentirne le eventuali ulteriori controdeduzioni. Nella presente formulazione della norma, invece, il prefetto riceve il giudizio dal capo dell'amministrazione e, se lo ritiene opportuno, con motivazione, può modificarlo, senza dover risentire il capo dell'amministrazione stessa.

PRESIDENTE, *Relatore*. Le parole contenute nella vecchia legge « eventuali osservazioni » erano interpretate come un potere di modifica, e la qualifica annuale al segretario, in definitiva, era data dal prefetto o da chi per lui senza che l'amministrazione interessata fosse previamente consultata. Dal punto di vista della difesa del diritto personale si ha un miglioramento con la possibilità di modifica motivata accordata all'autorità tutoria. Si tratterebbe, ora, di inserire l'inciso: « sentito il capo dell'amministrazione interessata ».

Onorevole Sannicolò, insiste nel suo emendamento soppressivo?

SANNICOLÒ. Non insisto.

PRESIDENTE, *Relatore*. D'accordo. Resta dunque l'emendamento proposto dal deputato Ferri.

Trattandosi di emendamento aggiuntivo, pongo prima in votazione l'articolo 44, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Ferri:

« All'articolo 44, comma terzo, dopo le parole: può confermare o, aggiungere le al-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

tre: , sentito il capo dell'amministrazione interessata, ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 44 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane così formulato:

ART. 44

(Rapporto informativo e giudizio complessivo)

« Per ogni segretario, anche se in prova, deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Il rapporto informativo è compilato e firmato dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale e riveduto dal prefetto per i segretari generali o dal vice prefetto per i segretari aventi qualifiche inferiori. Il prefetto o il vice prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può confermare o, sentito il capo dell'amministrazione interessata, modificare il giudizio complessivo.

In caso di modifica il nuovo giudizio deve essere motivato.

Al segretario al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica nonché di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del segretario.

Per i segretari in prova il rapporto informativo deve essere compilato anche alla fine del periodo di prova ».

(È approvato).

Agli articoli da 45 a 50 non sono stati proposti emendamenti. Ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 45.

(Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo).

« Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al segretario che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, il segretario ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il segretario può ricorrere al Consiglio centrale di amministrazione. Il Consiglio, sentito il sindaco o il presidente della Giunta provinciale ed il prefetto o il vice prefetto, a seconda della qualifica rivestita dal segretario, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo ».

(È approvato).

ART. 46.

(Impossibilità di compilazione del rapporto informativo).

« Qualora, per uno o più anni, non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio centrale di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.

Il rapporto informativo per il segretario che, alla fine dell'anno, si trova in servizio nella posizione di comando presso un consorzio di comuni, è compilato dal presidente dell'assemblea consorziale; per il segretario che si trovi distaccato, a norma del regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, presso il Ministero del tesoro — Direzione generale degli Istituti di previdenza — è compilato dal direttore della divisione presso la quale egli presta servizio ».

(È approvato).

ART. 47.

(Casi di incompatibilità)

« I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del comune o della provincia.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

provinciale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il prefetto può tuttavia, sentita l'Amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale e il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Con l'ufficio di segretario comunale o di segretario provinciale è, altresì, incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

I segretari possono, per altro, previa autorizzazione del prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il capo dell'amministrazione è tenuto a denunciare al prefetto i casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti dei quali sia venuto a conoscenza ».

(È approvato).

ART. 48.

(Ufficio di notaio).

« Nei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio ».

(È approvato).

ART. 49.

(Effetto dell'assunzione di altro impiego).

« L'assunzione di altro impiego, nei casi nei quali non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego di segretario, salva la corresponsione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 34 ».

(È approvato).

ART. 50.

(Provvedimenti per casi di incompatibilità).

« Salvo il disposto dell'articolo 49 il segretario che contravvenga ai divieti posti dal-

l'articolo 47 è diffidato dal prefetto a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il segretario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il segretario decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 51.

(Organi competenti alla concessione del congedo).

« Il congedo ordinario è concesso dal sindaco o dal presidente della giunta provinciale; il congedo straordinario è concesso dal Ministro dell'interno o dal prefetto, a seconda che trattasi di segretari provinciali o comunali iscritti nel ruolo nazionale ovvero di segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali.

Il prefetto ha facoltà di disporre, per esigenze di carattere generale, la sospensione della concessione del congedo ordinario, per un periodo non superiore a tre mesi ».

FERRI. Propongo il seguente emendamento:

« Al primo comma dopo le parole: o dal prefetto, aggiungere le altre: sentita l'amministrazione interessata ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Trattandosi di emendamento aggiuntivo, pongo, prima, in votazione l'articolo 51.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 51 che, in seguito all'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

ART. 51.

(Organi competenti alla concessione del congedo).

« Il congedo ordinario è concesso dal sindaco o dal presidente della giunta provinciale; il congedo straordinario è concesso dal Ministro

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

dell'interno o dal prefetto, sentita l'amministrazione interessata, a seconda che trattisi di segretari provinciali o comunali iscritti nel ruolo nazionale ovvero di segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali.

Il prefetto ha facoltà di disporre, per esigenze di carattere generale, la sospensione della concessione del congedo ordinario, per un periodo non superiore a tre mesi ».

(*E approvato*).

Agli articoli da 52 a 84 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 52.

(*Organi competenti alla concessione dell'aspettativa*).

« Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del segretario, dal Ministro dell'interno per i segretari provinciali e per i segretari comunali del ruolo nazionale e dal prefetto per i segretari dei ruoli provinciali, sentita l'amministrazione interessata, quando l'aspettativa sia richiesta per motivi di famiglia. Può essere anche disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il segretario può richiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può, in alcun caso, disporsi del posto del segretario collocato in aspettativa ».

(*E approvato*).

ART. 53.

(*Dispensa del servizio per infermità*).

« Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il segretario che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato.

Si applicano al procedimento di dispensa, le norme di cui all'articolo 130 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 »:

(*E approvato*).

ART. 54.

(*Disponibilità*).

« In caso di soppressione di posti per variazioni nella circoscrizione territoriale o per effetto della costituzione di consorzi, i segretari titolari dei posti soppressi sono collocati in disponibilità, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione, qualora non si possa far luogo al trasferimento presso altre sedi della stessa classe.

È tuttavia in facoltà del Ministro dell'interno di disporre, col consenso del segretario, l'assegnazione di questo ad un posto vacante di classe inferiore. In tal caso, il segretario conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, salvo il diritto di occupare il primo posto che si renda disponibile nella classe corrispondente alla qualifica rivestita.

Qualora la soppressione del posto avvenga mentre il segretario titolare del posto soppresso si trova in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, il collocamento in disponibilità decorre, agli effetti economici, dalla data di scadenza dell'aspettativa.

Il segretario in disponibilità è esonerato dal prestare servizio ».

(*E approvato*).

ART. 55.

(*Richiamo in servizio del segretario in disponibilità*).

« Il segretario in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dal collocamento in tale posizione, si renda vacante una sede della classe corrispondente alla qualifica da lui rivestita.

Il segretario riassunto in servizio prende posto nel ruolo al quale è assegnato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio relativo alla anzianità medesima ».

(*E approvato*).

ART. 56.

(*Dispensa dal servizio del segretario in disponibilità*).

« Il segretario in disponibilità è collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora, trascorsi due anni dalla data del collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, ai sensi dell'articolo precedente.

È, altresì, collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora non riassuma servizio nel posto assegnatogli a seguito di richiamo in servizio ».

(*E approvato*).

ART. 57.

(*Norme disciplinari per il segretario in aspettativa e in disponibilità*).

Il segretario in aspettativa o in disponibilità è soggetto alle stesse norme disciplinari.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

stabilite per i segretari in attività di servizio, in quanto applicabili.

Egli deve comunicare al prefetto o al capo dell'amministrazione la sua residenza ed ogni eventuale cambiamento ».

(È approvato).

ART. 58.

(*Organi competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari. Ricorsi.*)

« Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali generali di 1^a e 2^a classe; dei segretari di 1^a classe e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro dell'interno; quelle a carico dei segretari comunali di qualifica inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

La censura a carico dei segretari comunali di ogni qualifica e dei segretari provinciali può essere inflitta anche dal prefetto, nonché, secondo la rispettiva competenza, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale.

Qualora la censura venga inflitta dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale, questi deve darne immediata comunicazione al prefetto.

Contro il provvedimento del sindaco o del presidente della Giunta provinciale è dato ricorso al prefetto, e contro quello del prefetto al Ministro dell'interno.

Salvo che per la censura, le sanzioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina ».

(È approvato).

ART. 59.

(*Organi competenti a provvedere alla riabilitazione.*)

« Il provvedimento di riabilitazione è adottato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, sentiti il competente Consiglio di amministrazione e la competente Commissione di disciplina, a seconda che si tratti di segretario provinciale o comunale iscritto nel ruolo nazionale o di segretario comunale iscritto in un ruolo provinciale ».

(È approvato).

ART. 60.

(*Reintegrazione del segretario assolto in sede di giudizio penale di revisione.*)

« Il segretario destituito ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, secondo comma, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio anche in soprannumero, salvo il riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini o concorsi per promozione, si procede ai sensi degli articoli 68 e 70.

Al segretario assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, con esclusione della indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 98.

Il segretario già destituito ed assolto in sede di revisione può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza previsto per i segretari dimissionari ».

(È approvato).

ART. 61.

(*Reintegrazione del segretario prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare.*)

« Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano al segretario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo e terzo comma dello stesso articolo al segretario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicato anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento ».

(È approvato).

ART. 62.

(*Premorienza del segretario alla sentenza di assoluzione in sede di revisione.*)

« Se il segretario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote di diritti di segreteria, in relazione alla qualifica rivestita dal segretario al momento della sospensione o della destituzione, nonché gli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui il segretario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 98 ».

(È approvato).

ART. 63.

(*Sospensione cautelare in dipendenza di procedimento penale*).

« Il segretario comunale o provinciale sottoposto a procedimento penale quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con decreto del prefetto; qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, il segretario deve essere immediatamente sospeso dall'ufficio, con provvedimento del sindaco ovvero del presidente della Giunta provinciale.

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale il quale abbia notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione o della convalida del fermo nei confronti del segretario dipendente ne riferisce immediatamente al prefetto della provincia ».

(È approvato).

ART. 64.

(*Sospensione cautelare in dipendenza di procedimento disciplinare*).

« Il Ministro dell'interno ovvero il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può, per gravi motivi, ordinare la sospensione del segretario dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e il segretario ha diritto alla riammissione in servizio e alla corresponsione degli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei

compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato al segretario il provvedimento di sospensione.

Al segretario sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

(È approvato).

ART. 65.

(*Computo della sospensione cautelare*).

« Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al segretario la sospensione dall'ufficio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dall'ufficio viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del segretario, a questi debbono essere corrisposti tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare ».

(È approvato).

ART. 66.

(*Revoca della sospensione cautelare*).

« Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il segretario non lo ha commesso, la sospensione è revocata e il segretario ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

sospensione può essere prorogata con apposito provvedimento, qualora dalla sentenza stessa si desumano fatti che possano dar luogo a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato la sentenza stessa al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda che trattisi di segretario iscritto nei ruoli nazionali ovvero nei ruoli provinciali.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tal caso il segretario ha diritto agli assegni previsti dal primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue, altresì, il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato ».

(È approvato).

ART. 67.

(Esclusione dai concorsi e dagli scrutini del segretario sospeso).

« Il segretario sospeso ai sensi degli articoli 63 e 64 è escluso dai concorsi e dagli scrutini per promozione.

Quando il segretario è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il competente Consiglio di amministrazione, escluderlo dal concorso o dallo scrutinio.

La eventuale promozione del segretario deferito al giudizio della Commissione di disciplina rimane, in ogni caso, sospesa fino al termine del procedimento disciplinare ».

(È approvato).

ART. 68.

(Ammissione ai concorsi del segretario proscioltto da addebiti disciplinari).

« Il segretario che abbia chiesto di partecipare ai concorsi di cui agli articoli 18 e 19 e ne sia stato escluso ai sensi dell'articolo precedente, se successivamente sia stato proscioltto da ogni addebito disciplinare o punito

con la censura, è promosso, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione in base a detto concorso qualora, avendo partecipato ad analogo concorso successivo alla definizione del procedimento disciplinare sia stato compreso nella graduatoria dei vincitori ».

(È approvato).

ART. 69.

(Esclusione dai concorsi o dagli scrutini del segretario punito con sanzione superiore alla censura).

« Il segretario al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla censura dopo la compilazione dell'ultimo rapporto informativo e prima del concorso o dello scrutinio è escluso dai medesimi ».

(È approvato).

ART. 70.

(Ammissione agli scrutini del segretario proscioltto da addebiti disciplinari).

Il segretario escluso dallo scrutinio, per la promozione a segretario di 1^a classe, quando sia proscioltto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio di amministrazione delibera che il segretario scrutinato sia meritevole di promozione, questa è conferita con decorrenza dalla data nella quale egli ha maturato l'anzianità prescritta dall'articolo 23 ».

(È approvato).

ART. 71.

(Contestazione degli addebiti).

« Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale, il quale rilevi una infrazione disciplinare commessa dal segretario, o ne abbia comunque notizia, qualora, dopo gli opportuni accertamenti preliminari, ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, contesta gli addebiti al segretario invitandolo a presentare le giustificazioni e trasmette al prefetto della provincia copia del foglio contenente le contestazioni. Qualora ritenga, invece, che il fatto sia punibile con una sanzione più grave rimette gli atti al prefetto.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

Il prefetto, al quale siano stati trasmessi, ai sensi del comma precedente, gli atti relativi agli accertamenti a carico del segretario, o che abbia comunque notizia della infrazione disciplinare, effettuati gli accertamenti del caso, contesta gli addebiti al segretario, se questi è iscritto nei ruoli provinciali, o trasmette gli atti al Ministero dell'interno, se si tratti di segretario iscritto nei ruoli nazionali ».

(È approvato).

ART. 72.

(Giustificazione del segretario).

« In caso di contestazione degli addebiti da parte del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, le giustificazioni devono essere presentate dal segretario entro dieci giorni; negli altri casi devono essere presentate entro venti giorni, al prefetto o al capo dell'Amministrazione, presso la quale il segretario presta servizio che deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione al prefetto.

Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per motivi gravi, e per non più di quindici giorni, dal ministro o dal prefetto, secondo la rispettiva competenza.

È facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari esplicitamente per iscritto ».

(È approvato).

ART. 73.

(Archiviazione degli atti).

« Il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni del segretario, ritenga che non vi sia luogo a procedere, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione al segretario.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, provvede all'irrogazione della punizione ».

(È approvato).

ART. 74.

(Procedimento).

« Il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del segretario ritenga che possa ap-

plicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni ».

(È approvato).

ART. 75.

(Atti preliminari al giudizio disciplinare).

« Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, il segretario della Commissione di disciplina dà avviso, nelle forme previste dall'articolo 104 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al segretario a carico del quale si procede che, nei venti giorni successivi, ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine, il Presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore tra i membri della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario della Commissione, nelle forme di cui al primo comma, al segretario a carico del quale si procede almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive ».

(È approvato).

ART. 76.

(Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina).

« Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del segretario a carico del quale si procede senza concludere in merito al provvedimento da adottare.

Il segretario può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Della trattazione orale si redige verbale che è sottoscritto dal segretario della Commissione e vistato dal presidente.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il segretario sottoposto a procedimento disciplinare la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, con le modalità seguenti:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, se occorre, quelle sulle applicazioni delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;

b) il presidente raccoglie i voti dei componenti della Commissione cominciando dal segretario comunale o provinciale, e vota per ultimo.

La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre la inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i funzionari che abbiano svolto le indagini a carico del segretario ».

(È approvato).

ART. 77.

(Supplemento di istruttoria).

« Se il procedimento è stato rimesso ai sensi dell'articolo 74 alla Commissione, questa, qualora ritenga necessarie ulteriori indagini, ordina un supplemento di istruttoria, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al terzo comma dell'articolo 75, al segretario, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni ».

(È approvato).

ART. 78.

(Deliberazione della Commissione di disciplina).

« La Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al segretario, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto od in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commis-

sione ed è firmata dal presidente, dell'estensore e dal segretario della Commissione.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

Il Ministro od il prefetto provvede, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto il segretario da ogni addebito o ad infliggere la sanzione disciplinare in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al segretario.

Il decreto deve essere comunicato al segretario entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 75 ».

(È approvato).

ART. 79.

(Rinvio della decisione).

« Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dall'articolo 76.

Se la Commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo comma dell'articolo 77, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini è rinnovata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 75 e 76, dinanzi alla Commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricasazione o di estensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni, di cui agli articoli 75 e 76 ».

(È approvato).

ART. 80.

(Rimborso spese al segretario prosciolto).

« Il segretario prosciolto ha diritto al rimborso, a carico dell'amministrazione dalla quale dipende, delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

di disciplina ed alle relative indennità di trasferta.

Può chiedere altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie il segretario da ogni addebito; su di essa provvede il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza ».

(È approvato).

ART. 81.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio amministrativo).

« Quando il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento del ricorso gerarchico o giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà di rinnovare in tutto od in parte il procedimento disciplinare, il nuovo procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al prefetto la decisione del ricorso gerarchico o sia pervenuta al Ministro dell'interno la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario o entro sessanta giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato al Ministro dell'interno la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato ».

(È approvato).

ART. 82.

(Estinzione del procedimento).

« Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare respinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 66, 68 e 70.

Nello stato matricolare del segretario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto ».

(È approvato).

ART. 83.

(Riapertura del procedimento).

« Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il segretario al quale fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da fare ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro dell'interno o dal prefetto, a seconda della rispettiva competenza ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 75 e seguenti.

Il Ministro od il prefetto, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il competente Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

ART. 84.

(Effetti della riapertura del procedimento).

« Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta se essi sono tuttora in corso.

Al segretario già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto od in parte, gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dalla vedova o dai figli minorenni ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

Passiamo all'articolo 85. Ne do lettura:

ART. 85.

(*Consigli di amministrazione - Composizione*).

« Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito:

dal direttore generale dell'amministrazione civile, presidente;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

dal capo della divisione alla quale è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale dell'amministrazione civile;

da un sindaco di comune cui sia assegnato un segretario generale;

da un segretario generale comunale di prima classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni triennio, con decreto del Ministro dell'interno, su designazione rispettivamente dell'associazione nazionale dei comuni italiani e delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Con lo stesso decreto ed uguale procedura sono nominati, quali supplenti, un sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario generale, un segretario generale di prima classe ed un vice prefetto o un vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero dell'interno.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari provinciali è composto in conformità delle norme di cui ai precedenti commi, sostituiti al rappresentante dei comuni quello delle province e al rappresentante dei segretari comunali quello dei provinciali.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti:

dal prefetto, presidente;

dal vice prefetto vicario;

dal direttore di sezione addetto al servizio;

da un sindaco e da un segretario di comuni della provincia, nominati ogni triennio con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali

supplenti, nonché un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non superiore a consigliere di seconda classe, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza od impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari ai quali spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente ».

Il Comitato ristretto si è dichiarato concorde sul seguente emendamento proposto dal deputato Sannicolò:

« *All'articolo 85 al comma sesto dopo le parole: nominati ogni triennio con decreto del prefetto, aggiungere le altre: su designazione dell'assemblea dei sindaci e dei segretari dei comuni della provincia convocati a tal fine dal prefetto* ».

Trattandosi di emendamento aggiuntivo pongo, prima, in votazione l'articolo 85.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Sannicolò.

(*E approvato*).

Do lettura del testo emendato dell'articolo 85 che pongo in votazione:

ART. 85.

(*Consigli di amministrazione — Composizione*)

« Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

dal capo della divisione alla quale è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale dell'amministrazione civile;

da un sindaco di comune cui sia assegnato un segretario generale;

da un segretario generale comunale di prima classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni triennio, con decreto del Ministro dell'interno, su designa-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

zione rispettivamente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Con lo stesso decreto ed uguale procedura sono nominati, quali supplenti, un sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario generale di 1ª classe ed un vice prefetto o un vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero dell'interno.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari provinciali è composto in conformità delle norme di cui ai precedenti commi, sostituiti al rappresentante dei comuni quello delle province e al rappresentante dei segretari comunali quello dei provinciali.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti:

dal prefetto, presidente;
dal vice prefetto vicario;
dal direttore di sezione addetto al servizio;

da un sindaco e da un segretario di comuni della provincia, nominati ogni triennio con decreto del prefetto su designazione dell'assemblea dei sindaci e dei segretari dei comuni della provincia convocati a tal fine dal prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonché un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non superiore a consigliere di 2ª classe, quale segretario.

I membri di diritto dei consigli di amministrazione, in caso di assenza od impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari ai quali spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei consigli di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente ».

(È approvato).

Agli articoli dall'86 al 90 non sono stati presentati emendamenti. Pertanto, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione.

ART. 86

(Competenza).

« I Consigli di amministrazione esercitano le attribuzioni stabilite dalla presente legge ed esprimono il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il ministro per l'interno o il prefetto ritenga di sentirli.

Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte negli affari per i quali occorre la decisione del ministro o del prefetto ».

(È approvato).

ART. 87.

(Adunanze)

« I Consigli di Amministrazione si riuniscono almeno ogni trimestre ».

(È approvato).

ART. 88.

(Commissioni di disciplina)

« La Commissione centrale di disciplina per i segretari comunali di qualifica superiore a segretario capo di 2ª classe e per i segretari provinciali è costituita:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

da un segretario generale comunale o da un segretario generale provinciale di 1ª classe, seconda che trattasi di segretari comunali o di segretari provinciali da nominarsi al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'interno.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina di un segretario generale comunale o di un segretario generale provinciale di 1ª classe, supplente.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Le Commissioni provinciali di disciplina per i segretari comunali di qualifica inferiore a segretario capo di 1ª classe sono costituite:

dal viceprefetto, presidente;

da un direttore di sezione;

da un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto si provvede, altresì, alla nomina di un direttore di sezione e di un segretario comunale, quali supplenti.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1961

Un funzionario di prefettura, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe esercita le funzioni di segretario.

I segretari comunali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti ».

(*E approvato*).

ART. 89.

(*Decadenza da componente della Commissione di disciplina*).

« Il segretario comunale ed il segretario provinciale chiamati a far parte della Commissione di disciplina decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare ».

(*E approvato*).

ART. 90.

(*Recusazione del giudice disciplinare*).

« Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale del procedimento o se il segretario giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è una inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e il segretario sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare e ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario che ha svolto o diretto l'inchiesta.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al

presidente della Commissione, prima della adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette al Ministro dell'interno od al prefetto la dichiarazione con le proprie controdeduzioni; il Ministro od il prefetto decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della Commissione, ricusabili a termini del primo comma, hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunziati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza ».

(*E approvato*).

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione degli articoli è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI